

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2021

440/2021/R/EEL

INTEGRAZIONE DELLE TABELLE 9, 9.1, 9.2 E 9.3 DEL TESTO INTEGRATO VENDITA AI FINI DELL'ESPLICITAZIONE DEL FATTORE DI PERDITA PERCENTUALE DA APPLICARE A FINI PEREQUATIVI PER LE PERDITE TECNICHE DI ENERGIA ELETTRICA IN PRESENZA DI ENERGIA ELETTRICA MISURATA SUL LATO MT NEL CASO DI UNA TRASFORMAZIONE 220 KV/MT

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1177^a riunione del 18 ottobre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 377/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 559/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 559/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 449/2019/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità definisce i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi (di seguito: fattori di perdita standard) applicati all’energia elettrica immessa, all’energia elettrica prelevata e all’energia elettrica che transita nei punti di interconnessione tra reti elettriche di diversi gestori di rete utilizzati rispettivamente per tenere conto delle perdite di rete ai fini dell’approvvigionamento dell’energia elettrica nel mercato elettrico e per effettuare la perequazione delle perdite tra le imprese distributrici. Tali fattori di perdita standard sono riportati nella Tabella 4 del Testo Integrato Settlement e nelle Tabelle 9, 9.1, 9.2, 9.3 e 10 del Testo Integrato Vendita;
- la Sezione 3 del TIV definisce, tra l’altro, le disposizioni in materia di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite di rete effettive e le perdite di rete standard (di seguito: meccanismo di perequazione delle perdite), prevedendo che sia Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) a determinare gli importi che ciascuna impresa distributtrice deve versare o ricevere nell’ambito del meccanismo di perequazione delle perdite. Pertanto, CSEA è tenuta ad acquisire dalle imprese distributrici le informazioni necessarie per effettuare le predette determinazioni, oltreché a comunicarne gli esiti e a verificare la correttezza di quanto da esse comunicato;
- il meccanismo di perequazione delle perdite di cui al precedente punto è stato riformato dall’Autorità, con la deliberazione 377/2015/R/eel, prevedendo che nell’ambito del medesimo meccanismo i fattori di perdita standard siano articolati tra fattori determinati in base alla natura tecnica delle perdite a essi afferenti (Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV) e fattori determinati in base alla natura commerciale delle perdite a essi afferenti (Tabella 10 del TIV) e ha subito negli anni alcune revisioni che hanno inciso soprattutto sulla determinazione dei fattori di perdita standard di natura commerciale oltre che sulle modalità di calcolo dei saldi di perequazione (si vedano, a tal fine, le deliberazioni 677/2018/R/eel, 559/2019/R/eel e 449/2020/R/eel), lasciando sostanzialmente invariati i fattori di perdita standard di natura tecnica.

CONSIDERATO CHE:

- con particolare riferimento ai fattori di perdita standard da applicare all’energia elettrica che transita nei punti di interconnessione tra reti elettriche di diversi gestori di rete, le Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV attualmente prevedono che:
 - il fattore di perdita standard per punti di interconnessione tra reti nel caso di un punto di misura posto sul lato 220 kV (livello di tensione rientrante nella AAT) di un trasformatore 220 kV/MT è pari a 1,1%;
 - il fattore di perdita standard per punti di interconnessione tra reti nel caso di un punto di misura posto sul lato AT di un trasformatore AAT/AT è pari a 1,1%;
 - il fattore di perdita standard per punti di interconnessione tra reti nel caso di un punto di misura posto sul lato AT di un trasformatore AT/MT è pari a 1,8%;

- il fattore di perdita standard per punti di interconnessione tra reti nel caso di un punto di misura posto sul lato MT di un trasformatore AT/MT è pari a 2,3%;
 - le Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV attualmente non riportano il fattore di perdita standard per punti di interconnessione tra reti nel caso di un punto di misura posto sul lato MT di un trasformatore 220^okV/MT;
 - un'impresa distributrice ha segnalato all'Autorità la necessità di esplicitare il fattore di perdita standard di cui al precedente punto in quanto nella propria rete di distribuzione ricorrono diversi casi di interconnessioni con altre reti elettriche mediante trasformatori 220 kV/MT con punto di misura localizzato sul lato MT del trasformatore. La predetta impresa ha altresì comunicato di aver già proceduto negli anni scorsi, in sede di comunicazione dei dati di perequazione a CSEA ai sensi dell'articolo 32 del TIV, ad applicare un fattore di perdita standard specifico per tale casistica desumendolo in maniera implicita dalle Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV;
 - analizzando i fattori di perdita standard già esplicitati nelle attuali Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV e precedentemente descritti, è, infatti, possibile desumere il valore del fattore di perdita standard per punti di interconnessione tra reti nel caso di un punto di misura posto sul lato MT di un trasformatore 220 kV/MT. Il predetto valore, pari a 1,6%, è ricavabile come differenza tra:
 - il fattore di perdita standard utilizzato nel caso di punto di misura posto sul lato MT di un trasformatore AT/MT (pari a 2,3%) e definito dall'Autorità considerando che nella maggior parte dei casi l'energia elettrica raggiunge la rete in MT dopo avere subito una prima trasformazione 220 kV/AT, un successivo trasporto lungo una linea AT e una successiva trasformazione AT/MT;
 - e il fattore di perdita standard attribuito alle perdite lungo una linea AT (pari a 0,7%), a sua volta calcolato come differenza fra il fattore di perdita standard a monte di un trasformatore AT/MT (pari a 1,8%) e il fattore di perdita standard a valle di un trasformatore 220 kV/AT (pari a 1,1%).
- Ciò in quanto nel caso di trasformazione 220 kV/MT si evitano, di fatto, le perdite di linea lungo il tratto a 150 kV che invece caratterizzano il caso più generale descritto nel precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esplicitare il fattore di perdita standard per punti di interconnessione tra reti elettriche nel caso di un punto di misura posto sul lato MT di un trasformatore 220 kV/MT ponendolo pari a 1,6% e, conseguentemente, integrare con il predetto fattore di perdita standard le Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV;
- pubblicare le Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV aggiornate per effetto di quanto previsto dal precedente punto;
- trasmettere la presente deliberazione a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di propria competenza

DELIBERA

1. di esplicitare il fattore di perdita standard per punti di interconnessione tra reti elettriche nel caso di un punto di misura posto sul lato MT di un trasformatore 220 kV/MT ponendolo pari a 1,6% e, conseguentemente, integrare con il predetto fattore di perdita standard le Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV;
2. di trasmettere la presente deliberazione a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di propria competenza;
3. di pubblicare la presente deliberazione, nonché le Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV aggiornate per effetto di quanto previsto dalla presente deliberazione, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

18 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini